

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI,
VELTRI, MARINI, MIGNONE e FIGURELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1997

Norme per la tutela, la ristrutturazione e la rivitalizzazione delle «cittadelle d’arte» di Paola, Aieta, Altomonte, Civita, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mormanno, Morano Calabro, Orsomarso, Papasidero, San Donato di Ninea, San Lucido, San Marco Argentano, Sant’Agata di Esaro, Saracena e per l’istituzione in Paola di un teatro e di altre strutture culturali

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa esistente in materia urbanistica ed edilizia, così come formulata, non consente soluzioni adeguate per il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici delle città di piccole e medie dimensioni. Esse sono, nella grande maggioranza dei casi, ricche di un patrimonio edilizio, architettonico, artistico, religioso, ambientale, non solo abitativo, la cui qualità urbana deve essere necessariamente recuperata e valorizzata, che versa sovente in uno stato di abbandono e di degrado con il rischio per un verso di far sempre più disperdere le radici ed i motivi storici delle nostre comunità, per un altro di costituire uno spreco di risorse che richiede un intervento normativo necessario e urgente. La normativa attuale è infatti disorganica e frammentaria, esistono casi di intervento isolati e sporadici ma al di fuori di una cornice di riferimento unitario, anche a causa della difficoltà di definire in termini certi ed univoci i centri storici. Nella dottrina e nella giurisprudenza non è contemplata una definizione consolidata di centro storico e comunque un concetto statico, cristallizzato, non sarebbe adeguato all'evoluzione nel tempo del tessuto sociale e urbanistico delle città. Basti pensare infatti ai casi frequenti in cui i centri storici non sono più individuabili, distinguibili uno per uno, ma risultano grappoli o sistemi urbanistici cooptati, inglobati all'interno di un processo di conurbazione generato dallo sviluppo complessivo causato da poli di crescita urbana e produttiva.

Il riferimento normativo che occorre richiamare, al di là di ogni considerazione definitoria, è la legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta la disciplina sul recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. In particolare l'articolo 27 della citata legge n. 457 del 1978 stabilisce che la deliberazione del consiglio comunale riguardante l'ap-

provazione di un piano di recupero deve essere preceduta dall'individuazione delle zone nelle quali si rende opportuno, per le condizioni di degrado, il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente. Il citato articolo 27 non prevede condizioni di esclusione per particolari nuclei o agglomerati urbani, ma è sufficiente che la zona versi in condizioni degradate. Il piano di recupero può quindi riguardare anche zone territoriali di tipo A) e cioè i centri storici, ferme restando competenze e disposizioni della legislazione vincolistica sulla tutela delle cose d'arte e le bellezze panoramiche contenute nelle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

Tra le «cittadelle e borghi d'arte» più interessanti in Italia, vi sono, indubbiamente quelli di Paola, Aieta, Altomonte, Civita, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Laino Brogo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mormanno, Morano Calabro, Orsomarso, Papisidero, San Donato di Ninea, San Lucido, San Marco Argentano, Sant'Agata di Esaro, Saracena. La straordinaria presenza di edifici monumentali di qualità, il notevole numero di palazzi signorili, il disegno urbano caratterizzato dall'intersecarsi di vie e viuzze contornate da case antiche, chiese che all'improvviso si aprono su piazzette, la morfologia e l'orografia, spesso collinare e montana, con la contiguità di numerose e popolose frazioni, il pregio dei valori che rappresentano, fanno di questi centri un esempio notevolissimo nel panorama della cultura urbana europea.

Tali centri appaiono oggi, nelle loro strutture principali, sostanzialmente conservati, ma quasi sempre sono nel loro complesso profondamente disgregati e dequalificati. Seguendo un processo comune a tante parti antiche delle città d'Italia, negli ultimi decenni si è assistito alla progressiva diminui-

zione della popolazione, con l'espulsione di gran parte dei ceti sociali originari, anche se tali centri storici si presentano ancora abbastanza popolati: il tessuto edilizio è fortemente degradato.

È evidente che le strutture urbane dei loro centri storici, opportunamente restaurate e rivitalizzate, possono costituire, oltre che un insostituibile valore storico-culturale, anche una considerevole fonte di valori economici, senza considerare le attività sia dirette sia indotte che si innescherebbero, quanto mai necessarie in un quadro generale di forte stagnazione e di ritardo di sviluppo. È recente un rinnovato interesse per tali centri storici, sedi di iniziative culturali, artistiche e commerciali, di apertura di botteghe artigiane, di restauro di vecchi palazzi, di frequentazione assidua e continua da parte dei cittadini, assieme ad episodi di specifico carattere speculativo.

Il presente disegno di legge vuole offrire un contributo alla valorizzazione delle risorse storiche, culturali e ambientali dei centri suddetti. Il risanamento e il recupero dei centri storici assume valenza di programma di riequilibrio e riqualificazione delle città e del loro territorio: riqualificare tali centri storici significa infatti intervenire complessivamente nelle città e sul loro progressivo, ma non inarrestabile, espandersi verso nord. Il patrimonio storico e civile di tali centri è grandissimo: è necessario quindi non solo salvaguardare i monumenti, ma risanare e riqualificare il tessuto edilizio, riattivare la vita nei quartieri mediante servizi efficienti e attività ricreative e culturali adeguate.

Nel progetto di recupero e rivitalizzazione dei centri storici che si propone, un ruolo di primo piano è affidato all'amministrazione comunale. Il programma di interventi diretti deve essere rivolto prevalentemente al recupero del patrimonio edilizio pubblico, grande parte del quale è dell'amministrazione provinciale, oltre che comunale, nel quadro di un più ampio intervento di riqualificazione urbanistica.

Nel presente disegno di legge si stabilisce che entro il 30 novembre 1997 i sindaci di Paola, Aieta, Altomonte, Civita, Cleto, Fiu-

mefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mormanno, Morano Calabro, Orsomarso, Papisidero, San Donato di Ninea, San Lucido, San Marco Argentano, Sant'Agata di Esaro, Saracena, di concerto con le soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici, per beni artistici e storici, con le amministrazioni provinciali, con il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la regione Calabria, individuano con planimetrie e relazioni descrittive i nuclei e gli agglomerati urbani della città di interesse storico, artistico, culturale e sociale che necessitano di interventi di consolidamento, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento, anche per favorire il riutilizzo delle volumetrie esistenti. Una seconda scadenza è fissata alla fine del mese di febbraio di ogni anno: i consigli comunali delle suddette città, entro tale data, approvano il programma preliminare di intervento annuale, che stabilisce gli interventi da effettuare a totale carico dello Stato e gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano. Il programma preliminare dovrà inoltre definire gli interventi relativi ad edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti locali, di enti non economici e di privati (con adeguate misure per la sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento), nonché programmi di recupero e riqualificazione urbana da realizzare mediante la costituzione di una o più società di capitali, con la partecipazione del comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche in forma di società consortile. È opportuno infatti che i suddetti comuni mettano a punto un unico programma di intervento gestito direttamente, che nella concreta attuazione renda partecipi tutti gli interlocutori (proprietari, locatari, imprese, enti pubblici, anche mediante accordi di programma) sulla base di un quadro normativo certo e di convenzioni che garantiscano il coordinamento delle funzioni e regolino i reciproci rapporti.

Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale di Paola, Aieta, Altomonte, Civita, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mormanno, Morano Calabro, Orsomarso, Papisidero, San Donato di Ninea, San Lucido, San Marco Argentano, Sant'Agata di Esaro, Saracena, dovranno riguardare i programmi di recupero e di riqualificazione urbana di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le opere interne di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978. Per la realizzazione degli interventi sono previste numerose agevolazioni: gli oneri documentati sostenuti dai proprietari, persone fisiche e giuridiche, sono interamente deducibili dal reddito determinato ai fini dell'IRPEF; le cessioni del materiale necessario alle opere sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto; è disposta l'esenzione dall'imposta di registro su tutti gli altri soggetti a registrazione, per un periodo di dieci anni. I comuni di Paola, Aieta, Altomonte, Civita, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mormanno, Morano Calabro, Orsomarso, Papisidero, San Donato di Ninea, San Lucido, San Marco Argentano, Sant'Agata di Esaro, Saracena, peraltro, possono disporre l'esenzione totale o la riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili per un periodo non superiore a dieci anni, nonché l'esenzione da oneri di concessione edilizia sugli edifici o sulle porzioni immobiliari sottoposte agli interventi. Gli immobili di proprietà di privati ricompresi nel centro storico, oggetto degli interventi di recupero, sono esclusi dall'attivo ereditario per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

In caso di inerzia dei privati, quando si rendano necessari lavori di consolidamento e di restauro di opere, monumenti, edifici o

porzioni immobiliari individuati dalle planimetrie e dalle relazioni di cui all'articolo 1, è prevista una procedura di urgenza: i sindaci dei comuni di Paola, Aieta, Altomonte, Civita, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mormanno, Morano Calabro, Orsomarso, Papisidero, San Donato di Ninea, San Lucido, San Marco Argentano, Sant'Agata di Esaro, Saracena emettono una ordinanza con la quale intimano al proprietario di provvedere, entro un termine determinato, ad eseguire i lavori secondo il progetto stabilito dal programma preliminare di intervento annuale. Decorso inutilmente il termine, i comuni suddetti provvedono d'ufficio alla esecuzione dei lavori, mediante occupazione temporanea dell'immobile. I comuni, al termine dei lavori, restituiscono l'immobile al proprietario che assume l'impegno a rimborsare le spese sostenute dai comuni in venticinque annualità.

Se il proprietario non intende provvedere al rimborso, i comuni dispongono l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale corrispondendo al proprietario il valore venale dell'immobile stimato prima dell'intervento. In alternativa il proprietario può stipulare una convenzione con il comune con la quale si impegna a vincolare l'immobile a specifiche destinazioni d'uso, stabilite dal comune, e a non chiedere mutamenti di tali destinazioni d'uso per un periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei lavori.

Il proprietario, in sostanza, privato del possesso, ma non della proprietà dell'immobile, lo cede in uso ai rispettivi comuni, che, nel pieno rispetto delle caratteristiche dell'immobile, dispongono una utilizzazione economica che consenta di rientrare, nel periodo di tempo in cui ha piena disponibilità dell'edificio, delle spese sostenute per il recupero funzionale e pratico.

Per la sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a interventi di recupero, i comuni possono concedere l'uso di alloggi corrispondenti alle necessità del nucleo familiare, per il periodo della durata dei lavori. Qualora le famiglie

intendono provvedere autonomamente a una sistemazione temporanea, i comuni possono concedere, per tutto il periodo di durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione dell'alloggio sottoposto a intervento (calcolato in base alla legge sull'equo canone) e quello dell'alloggio temporaneo, determinato con le medesime modalità.

Il presente disegno di legge prevede un meccanismo innovativo per raccogliere le risorse necessarie al recupero del centro storico dei suddetti comuni: questi possono stipulare convenzioni con enti territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con aziende di credito, imprese e cittadini che contribuiscono al finanziamento degli interventi. Questi potranno partecipare agli introiti comunali derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle opere, dei monumenti e degli edifici in proporzione al finanziamento erogato, o beneficiare di agevolazioni nella fruizione di servizi pubblici e di manifestazioni culturali.

È prevista la concessione alla regione Calabria di un contributo di lire 80 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo per l'edilizia residenziale, presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, per il restauro di edifici e opere d'arte

di particolare rilievo storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato, dei comuni suindicati e di enti non economici, nonché per le progettazioni tecniche e per le infrastrutturazioni necessarie al restauro urbanistico. A valere sulle medesime disponibilità, è prevista la concessione di un contributo di lire 20 miliardi ai comuni suddetti per gli oneri connessi alle indennità di esproprio.

Il presente disegno di legge prevede, anche, uno stanziamento di 10 miliardi annui, nell'arco di un triennio, per la costruzione, in Paola, di un teatro, di un *auditorium* e di un anfiteatro per lo svolgersi delle relative attività culturali, dal momento che si ritiene che tali strutture possano assolvere un'opera essenziale di aggregazione culturale, atta a contrastare efficacemente i processi di erosione del tessuto socio-culturale della società meridionale.

Nell'organizzazione delle attività previste dal presente disegno di legge si sottolinea come una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle iniziative che abbiano come protagonisti cooperative di giovani, delle quali si intende agevolare la costituzione e lo sviluppo di una specifica progettualità, adeguata alla complessità dei bisogni della società contemporanea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzione dell'ente locale)

1. Entro il 30 novembre 1997 i sindaci dei comuni di Paola, Aieta, Altomonte, Civita, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mormanno, Morano Calabro, Orsomarso, Papasidero, San Donato di Ninea, San Lucido, San Marco Argentano, Sant'Agata di Esaro, Saracena di concerto con le competenti soprintendenze per i beni ambientali e architettonici e per i beni artistici e storici, nonchè con l'amministrazione provinciale di Cosenza e con il provveditorato regionale delle opere pubbliche per la regione Calabria, individuano con planimetrie e relazioni descrittive, che specificano i riferimenti di zone e di normativa relativi ai piani urbanistici vigenti, i nuclei e gli agglomerati urbani di interesse storico, artistico, culturale e sociale dei rispettivi centri da loro amministrati, che necessitano di interventi di consolidamento, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento e di riutilizzo di volumetrie esistenti.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno i consigli comunali approvano il programma preliminare di intervento annuale, che stabilisce:

a) gli interventi da effettuare a totale carico dello Stato;

b) gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano;

c) gli interventi relativi a edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti locali, di enti non economici e privati;

d) gli interventi di recupero, adeguamento, risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati cittadini;

e) i programmi di recupero e riqualificazione urbana da realizzare mediante la costituzione di una o più società di capitali, con la partecipazione del comune, di operatori privati e pubblici, nonchè di enti finanziari, anche in forma di società consortile;

f) gli interventi per la sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a interventi di restauro.

3. I consigli comunali di questi centri urbani hanno facoltà di predisporre un programma quadro di durata triennale relativo agli interventi di iniziativa pubblica, da aggiornare ogni anno.

4. Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale di Paola, Aieta, Altomonte, Civita, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mormanno, Morano Calabro, Orsomarso, Papisidero, San Donato di Ninea, San Lucido, San Marco Argentano, San'Agata di Esaro, Saracena di cui alla presente legge riguardano le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, gli interventi di recupero e riqualificazione urbana di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le opere di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 475.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4, i sindaci dei comuni interessati promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

(Opere ammesse alle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge riguardano:

a) le opere di cui al comma 4 dell'articolo 1, nonchè le opere di urbanizzazione nell'ambito di piani particolareggiati o di piani di recupero anche di singoli immobili, ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto

1978, n. 457, e successive modificazioni, individuate dalle planimetrie di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) gli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari di interesse storico, artistico e monumentale ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, individuati dalle planimetrie di cui al comma 1 dell'articolo 1;

c) i lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di consolidamento idrogeologico e geotecnico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale di edifici di privati cittadini individuati dalle planimetrie di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Regime fiscale agevolato)

1. Ai proprietari di unità immobiliari ubicate nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui al comma 1 dell'articolo 1, si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa ai trasferimenti e alle permutate di immobili e di porzioni di immobili siti nel centro storico dei succitati comuni sottoposti agli interventi di recupero, di adeguamento, di risanamento e di ripristino di cui alla presente legge.

3. I trasferimenti e le permutate di cui al comma 2 sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore degli immobili.

Art. 4.

(Regime IVA)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento:

a) per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;

b) per le opere di cui al primo comma, lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) per gli oneri di progettazione delle opere di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 riguarda le opere realizzate su immobili e porzioni di immobili siti nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 5.

(Lavori necessari e indifferibili)

1. Nel caso di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari ricompresi nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui al comma 1 dell'articolo 1, di proprietà di enti non economici o di privati, per i quali si ravvisi la necessità ed urgenza di lavori di consolidamento, anche idrogeologico e geotecnico, restauro e sistemazione, nonché di lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, emettono una ordinanza con la quale intimano al proprietario di provvedere, entro un termine determinato, ad eseguire i lavori come definiti dal programma preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono d'ufficio, mediante occupazione temporanea dell'immobile, alla esecuzione dei lavori.

3. Il sindaco, al termine dei lavori, restituisce l'immobile al proprietario. Il proprietario assume l'impegno a rimborsare le spese documentate e documentabili sostenute dal comune, in venticinque annualità.

4. Qualora il proprietario non intenda rimborsare le spese di cui al comma 3, l'immobile è acquisito al patrimonio comunale,

secondo le modalità previste dal comma 3 del l'articolo 6.

Art. 6.

(Convenzioni con i proprietari degli immobili)

1. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 dell'articolo 5, che non provvedano a eseguire i lavori entro il termine stabilito dal comune o che non intendano rimborsare ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 le spese documentate e documentabili sostenute dal comune per lavori necessari e indifferibili, sono tenuti a stipulare una convenzione con il comune ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con la quale si impegnano a vincolare l'immobile alle specifiche destinazioni d'uso stabilite dal comune e a non richiedere mutamenti di tale destinazione d'uso per un periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei lavori.

2. La convenzione di cui al comma 1 vincola il firmatario della stessa e tutti coloro a cui l'immobile sia trasferito, a qualsiasi titolo, per un periodo di venticinque anni dalla conclusione dei lavori.

3. Decorsi novanta giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione della convenzione di cui al comma 1, qualora il proprietario non abbia sottoscritto la convenzione, l'immobile è acquisito al patrimonio comunale e al proprietario è corrisposta una indennità commisurata al valore venale dell'immobile prima dell'intervento.

Art. 7.

(Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento)

1. I comuni di cui all'articolo 1 possono provvedere alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a interventi di recupero nell'ambito del programma di cui al comma 2 dell'articolo 1, concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare, li-

mitatamente al periodo di durata dei lavori.

2. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 4 si ricorre alle modalità previste della legge 9 marzo 1976, n. 75. Per la costruzione o l'acquisto di edifici da destinare a tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni, di cui all'articolo 1, mutui ventennale al tasso corrente al momento della concessione, garantiti dallo Stato per capitali e interessi fino a un importo massimo di 20 miliardi.

3. Qualora le famiglie di cui al comma 1 intendano provvedere autonomamente a una sistemazione temporanea, i comuni interessati possono concedere, per tutto il periodo di durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione dell'alloggio sottoposto ad intervento, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, e quello dell'alloggio temporaneo, determinato con le medesime modalità.

4. Gli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi del comma 2 costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile del comune.

Art. 8.

(Esclusione dall'attivo ereditario)

1. Gli immobili di proprietà di privati, compresi nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui al comma 1 dell'articolo 1 sui quali siano stati effettuati gli interventi di cui all'articolo 5, nei termini stabiliti dai comuni interessati, sono esclusi dall'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come sostituito dall'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, per un periodo di venticinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Cofinanziamento e cogestione)

1. I comuni interessati possono stipulare convenzioni con enti territoriali e locali con

enti pubblici e privati, con aziende di credito, imprese e cittadini che contribuiscono al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e). Le convenzioni possono prevedere:

a) la partecipazione agli introiti comunali derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle opere, dei monumenti, degli edifici e di porzioni immobiliari, stabilite dai comuni interessati, in proporzione al finanziamento erogato;

b) agevolazioni nella fruizione dei servizi pubblici e delle manifestazioni culturali realizzate mediante l'utilizzo delle opere, dei monumenti, degli edifici e delle porzioni immobiliari, per i singoli cittadini che abbiano contribuito al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e).

Art. 10.

(Contributo dello Stato)

1. Per le opere di consolidamento, risanamento e restauro di edifici e di opere d'arte di particolare rilievo storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato, dei comuni interessati e di enti non economici, per le progettazioni tecniche e per le infrastrutture viarie necessarie al restauro urbanistico, nonché per la eventuale erogazione di contributi in conto interessi sui mutui contratti dai comuni per gli interventi di cui alla presente legge, è concesso alla regione Calabria un contributo di lire 30 miliardi per il 1998 e di lire 50 miliardi per il 1999 a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo per l'edilizia residenziale, presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 11.

(Assegnazione fondi costruzioni teatro, auditorium e anfiteatro)

1. È previsto uno stanziamento di 10 miliardi annui, nell'arco di un triennio, per la

costruzione, da parte del comune di Paola, di un teatro, di un *auditorium* e di un anfiteatro per lo svolgimento delle relative attività culturali, da disciplinare con appositi regolamenti.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 20 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

